



Milano lì, 5 Dicembre 2025  
Prot. n. 127 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N. 49

#### **OGGETTO: Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.**

Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre appena trascorso, il legislatore punta a semplificare gli adempimenti per imprese e cittadini in svariati istituti normativi quali: fisco, lavoro e ambiente. La legge in oggetto, entrerà in vigore il 18 dicembre 2025.

In ambito ambientale, l'art. 5 della legge modifica l'art. 185-bis, comma 1 lett. B), del TUA. In pratica, la modifica apportata amplia i luoghi in cui i distributori potranno effettuare il proprio deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR). Stando ai termini della modifica normativa, solo per i rifiuti soggetti ad EPR, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dal distributore: presso i locali del proprio punto vendita; nelle aeree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento di diretta disponibilità dello stesso o messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

L'art. 28 della legge 182, modifica l'art. 243, comma 3, del D.lgs. 152/06, stabilendo che nel caso in cui non si proceda, ai sensi dei commi 1 e 2, sempre dell'art. 243, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti, che risultino tecnicamente idonei.

In materia di RAEE, l'art. 70 della legge, prevede che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.

Relativamente ai fanghi di depurazione, l'art. 71 della legge, delega il Governo ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

❖ **Si allega integralmente la Legge 2 dicembre 2025, n. 182.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci